



Erba, 13 gennaio 2021

Circolare		
N. 1	Comunicazione preventiva dei rappo	rti di collaborazione autonoma occasionale
Per info:	redditi@studiocadi.it	+39 031 5478018

A decorrere dal 21/12/2021 anche i **rapporti di collaborazione autonoma occasionale** dovranno essere oggetto di **preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro**.

Lo prevede il nuovo articolo 14 del Dlgs 81/2008 modificato dall'articolo 13 del decreto legge 146/2021, come modificato dalla Legge di conversione del 17/12/2021 n. 215.

Con l'esplicita finalità di monitorare e contrastare questa tipologia di contratto di lavoro autonomo, il committente dovrà comunicare **preventivamente** l'instaurazione del rapporto all'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Le modalità di adempimento sono le stesse previste per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015), e cioè l'Sms o la posta elettronica, così come lo stesso è il destinatario cioè l'Ispettorato del lavoro.

La circolare del Ministero del Lavoro del 11/01/2022 ha fornito le seguenti indicazioni in merito a tale comunicazione:

Tempistiche

L'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 11 Gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data del 11 Gennaio 2022, secondo cui la comunicazione andrà effettuata **prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale**, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità di comunicazione

Nelle more dell'aggiornamento ed integrazione degli applicativi in uso per le comunicazioni relative al lavoro intermittente la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale competente per il luogo dove viene svolta la prestazione.

Como e Lecco: ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it

Milan e Monza Brianza: ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it

Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Contenuto della comunicazione

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti **contenuti minimi**, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera
 o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia
 compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale è punito con una sanzione amministrativa da 500 e 2.500 euro sia in caso di omissione che di tardivo invio, senza possibilità di applicare la procedura di diffida

Di seguito indichiamo nota "INAIL" con relative istruzioni https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf

Restando a disposizione per ogni chiarimento al riguardo, porgiamo i più cordiali saluti.

Ricordiamo che tutte le nostre circolari sono presenti nell'area circolari del sito al seguente link: https://www.studiocadi.it/circolari